

# **CAPITOLATO TECNICO PER LA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DELLO SFRUTTAMENTO COMMERCIALE PER ANNI TRE (3) DEI PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI.**

## **1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto l'utilizzo di n. 59 pali di illuminazione pubblica di proprietà del Comune di Baranzate ai fini dello sfruttamento commerciale che comprende:

- la facoltà data al concessionario di installazione su ogni palo di illuminazione pubblica di impianti mono/bifacciali pubblicitari aventi i requisiti indicati dal presente capitolato, sui quali il concessionario provvederà ad affiggere comunicazione pubblicitaria istituzionale e promozionale per conto terzi;
- la facoltà data al concessionario di stipulare autonomamente con soggetti terzi contratti aventi per oggetto l'utilizzo degli spazi pubblicitari oggetto della concessione.

## **2. DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione d'uso è di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione d'uso, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 3 (tre).

## **3. MESSA IN OPERA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

Il Concessionario è tenuto all'installazione a proprie spese degli impianti pubblicitari e alla loro disinstallazione a fine utilizzo rimanendo gli impianti di proprietà del concessionario. Il concessionario si impegna a realizzare e posare gli impianti a regola d'arte senza che gli stessi possano costituire unpericolo o arrecare danni a cose o persone; ha, altresì, l'obbligo di verificare eventuali ostacoli che impediscano il posizionamento degli impianti, inoltre dovrà osservare tutte le norme di legge e le norme di sicurezza vigenti nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e dai Regolamenti Comunali.

Su ogni palo di illuminazione oggetto della concessione dovrà essere fissata una targhetta, posta in posizione facilmente leggibile, con caratteri incisi, sulla quale devono essere riportati almeno i seguenti dati:

- Comune di Baranzate – Impianto in concessione;
- intestazione del Concessionario
- numero progressivo dell'impianto
- data di scadenza della concessione.

Il Concessionario, nell'interesse di entrambe le Parti, s'impegna a rispettare tutti i vincoli a tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche all'interno di zone di interesse storico, artistico e culturale, richiedendo, solo dove richiesto, le necessarie autorizzazioni.

Il Concessionario si assume la responsabilità civile e penale per eventuali danni cagionati a persone e/o cose, limitatamente agli impianti di sua proprietà.

## **4. CARATTERISTICHE TECNICHE, PRESCRIZIONI E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI**

Il concessionario si obbliga a garantire la manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli impianti installati. Per manutenzione degli impianti s'intende:

- l'eventuale ripristino delle aree sottostanti i mezzi pubblicitari a seguito dell'installazione o sostituzione degli stessi;
- riparazioni o sostituzioni di parti dell'impianto che si rendessero necessarie a seguito di

qualsiasi tipo di danno, rottura o deterioramento comunque determinato.

Le caratteristiche e le prescrizioni tecniche da osservare sono indicate nel presente capitolato.

#### **5. CANONE UNICO PATRIMONIALE**

Poiché l'installazione degli impianti avverrà sui pali di pubblica illuminazione e non comporterà alcuna ulteriore occupazione di suolo pubblico, il Concessionario sarà tenuto esclusivamente al pagamento del canone unico patrimoniale in relazione al messaggio pubblicitario che sarà apposto sulle facciate dell'impianto, al netto della cornice, con l'esclusione di qualsivoglia imposizione in relazione ad occupazione di suolo, non ricorrendone nella fattispecie i presupposti.

Il concessionario dovrà presentare la dichiarazione dell'imposta sulla pubblicità e corrispondere la stessa secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale direttamente al Concessionario per la Gestione del servizio di riscossione del canone unico vigente nel tempo.

#### **6. CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE**

A titolo di corrispettivo della richiamata Concessione, il Concessionario si impegna:

- ad effettuare, nei termini previsti, i pagamenti, ove dovuti, inerenti al canone unico patrimoniale relativo agli impianti esposti, installati ed autorizzati, nonché
- a corrispondere un canone di concessione nella misura e secondo le modalità previste dal successivo art. 8.

#### **7. CONTROLLI DEL COMUNE**

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di verificare lo stato manutentivo e il decoro degli impianti, nonché di ispezionare gli stessi in qualunque momento al fine di accertare che la gestione sia condotta regolarmente secondo le condizioni precisate nel presente capitolato. In caso di inadempimento di obblighi previsti dal presente capitolato si procederà a formale contestazione assegnando al Concessionario un congruo termine per le contro deduzioni alle quali potrà seguire diffida a ripristinare le condizioni previste.

#### **8. CANONE DI CONCESSIONE**

Il concessionario deve provvedere al pagamento del canone annuo di concessione, come determinato sulla base della propria offerta. Il canone annuo deve essere corrisposto in due (2) rate semestrali, rispettivamente: entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno di riferimento, mediante bonifico bancario,

Con riferimento all'anno nel corso del quale è stata assegnata la concessione, l'importo dovuto è ottenuto dividendo il canone annuo per 365 e moltiplicando per il quoziente per il numero di giorni di esercizio del servizio calcolato dal giorno di immissione del concessionario nel servizio e fino al 31 dicembre. Nell'anno di scadenza della concessione, l'importo dovuto è ottenuto dividendo il canone annuo per 365 e moltiplicando il quoziente per il numero di giorni di esecuzione del servizio calcolato dal 1° gennaio (compreso) e fino al giorno di scadenza compreso.

#### **9. RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE**

Il concessionario assume la piena responsabilità per la gestione degli impianti installati, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per il caso di eventuali danneggiamenti che possano subire terzi, derivanti dall'attività oggetto della presente concessione.

Il concessionario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, degli eventuali danni a persone o a cose comunque provocati dalla presenza sul territorio degli impianti oggetto della concessione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compenso nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario si obbliga a stipulare e a mantenere in vigore per tutta la durata della Concessione, compresi eventuali rinnovi o proroghe, un'adeguata copertura assicurativa con primario assicuratore contro rischi di:

- Responsabilità civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni e le attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa.
- Responsabilità civile verso prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari ed altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il concessionario si avvalga), comprese tutte le operazioni e attività, accessorie e complementari, nessuna esclusa.

La copertura assicurativa dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

#### **10. TUTELA DEI LAVORATORI**

Il concessionario è tenuto ad applicare tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro al momento in cui si svolge il servizio.

Il concessionario è tenuto ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 s.m.i.

In caso di inosservanza del Concessionario agli obblighi di legge, accertata dall'autorità competente, l'Amministrazione Comunale potrà disporre la decadenza dalla concessione.

#### **11. PENALI**

In caso di inadempimento del Concessionario agli obblighi della concessione, l'Amministrazione Comunale potrà applicare le seguenti penali in relazione alle fattispecie sotto indicate:

- per mancata manutenzione o sostituzione degli impianti pubblicitari che risultino da verifica effettuata pregiudizievole per la sicurezza di cose e/o persone: € 100 (cento) per ogni impianto.

L'importo della penale dovrà essere pagato dal Concessionario entro dieci (10) giorni dalla comunicazione definitiva dell'addebito.

#### **12. DIVIETO DI CESSIONE E SUB CESSIONE**

La presente concessione ha natura personale; è pertanto vietata la sub-concessione totale o parziale a terzi. La cessione, anche parziale, del contratto è vietata. La cessione del contratto a seguito di fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace solo qualora sia notificata all'Amministrazione Comunale e venga da essa accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

#### **13. ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE**

La concessione potrà avere estinzione, oltre che per scadenza del termine, per le seguenti

cause:

1. per decadenza, disposta con provvedimento dell'Amministrazione Comunale efficace dal quindicesimo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione, nei seguenti casi:
    - gravi ripetuti inadempimenti, tra cui il ritardo superiore a 60 giorni nel pagamento della rata di canone;
    - violazione del divieto di sub-concessione o di cessione del contratto;
    - inottemperanza agli obblighi di legge a tutela dei lavoratori.
  2. per revoca da parte dell'Amministrazione Comunale, esercitabile in ogni momento in caso di sopravvenute ragioni di pubblico interesse, con provvedimento efficace dopo un mese dalla data di notifica al Concessionario o di liquidazione coatta amministrativa;
  3. In caso di fallimento del Concessionario.
- La decadenza e la revoca comportano la risoluzione di diritto del contratto di concessione.

#### **14. ELEZIONE DI DOMICILIO**

Il concessionario deve eleggere domicilio per tutte le comunicazioni relative al servizio.

#### **15. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

La stipulazione del contratto avverrà in forma di scrittura privata non autenticata.

#### **16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali inerenti la concessione in oggetto verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

I dati personali conferiti non saranno oggetto di diffusione se non per ottemperare ad obblighi espressamente previsti dalla legge.

Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali relativo alle attività oggetto della presente convenzione, si impegnano, reciprocamente e per quanto di loro rispettiva competenza, a trattare i dati personali secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati.

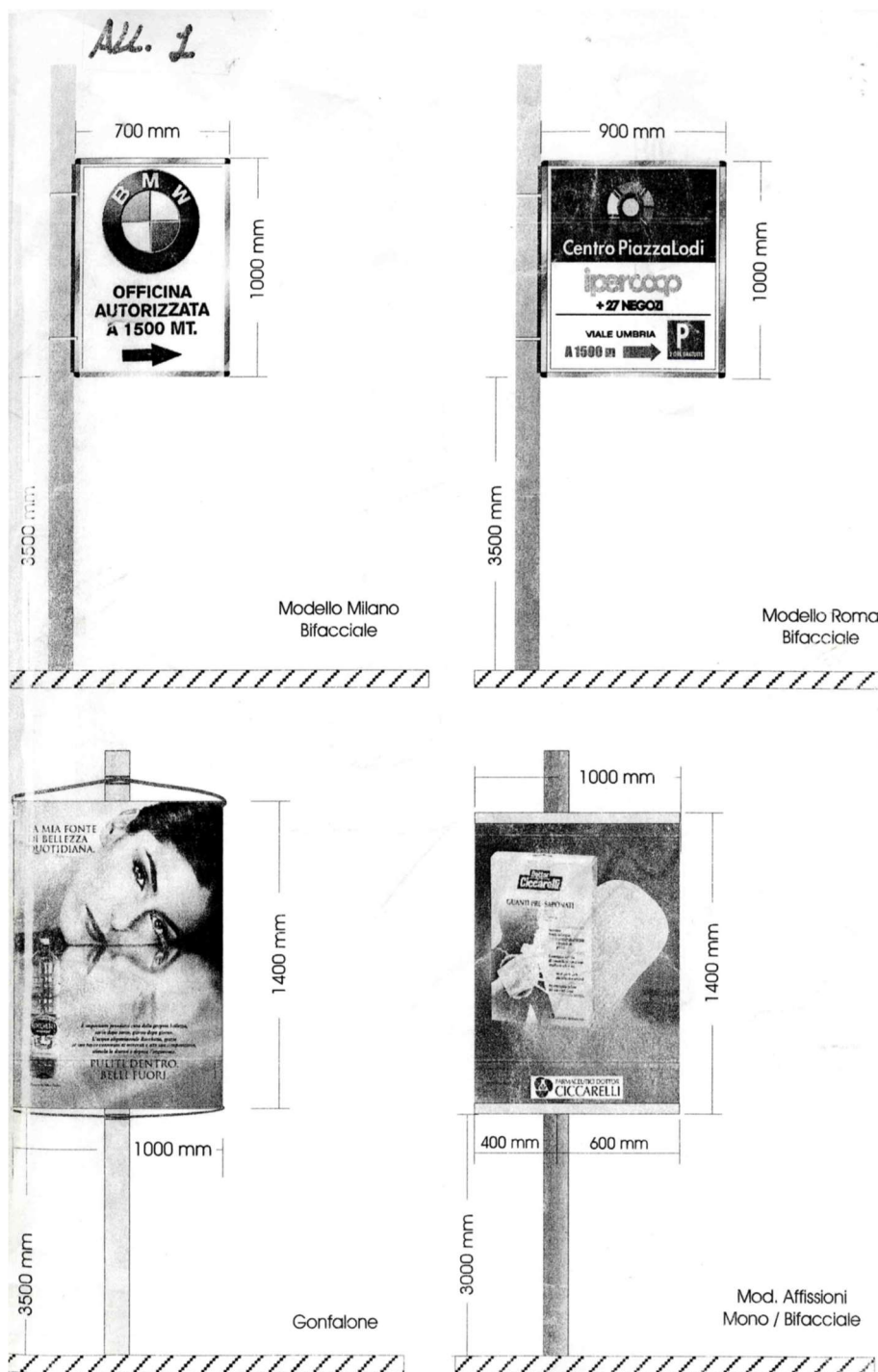
Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione della convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria e dichiarano, altresì, che gli stessi dati verranno trattati esclusivamente per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dalla convenzione, nel rispetto dei suindicati principi, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza.

#### **17. FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia relativa alla presente concessione è competente in via esclusiva il Foro di Milano, sotto la cui giurisdizione ha sede l'Amministrazione Comunale, ferma la competenza del Giudice Amministrativo per le questioni legislativamente devolute alla sua giurisdizione.

Per accettazione il concessionario

## CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI TECNICHE



### ***PRESCRIZIONI TECNICHE***

- Il fissaggio dei cartelli sul palo dovrà essere realizzato senza perforare il palo. Ad installazione ultimata dovrà essere ripristinato l'aspetto esterno del palo, con apposita verniciatura mascherante delle parti aggiunte.
- Il posizionamento dei cartelli stradali non deve in alcun modo intralciare le operazioni di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica.
- L'installazione e la manutenzione della cartellonistica deve essere effettuata con ponteggi o strutture che per nessuna ragione si devono appoggiare al palo, non essendo questo verificato alle sollecitazioni che possono derivare dall'appoggio di strutture esterne al palo stesso.
- Eventuali danni al nostro impianto, a cose ed a terzi, causati dall'installazione, uso e manutenzione dei cartelli da voi installati si intendono a vostro carico.
- Sicurezza: l'installazione ed i successivi accessi sul sostegno di IP, devono essere rispondenti alle Norme di Sicurezza vigenti ed in particolare alla Norma CEI EN 50110-1.
- I pali di sostegno utilizzabili devono avere altezza superiore a 6 metri. Il fine è quello di avere, a cartellone installato, un'altezza da terra dello stesso superiore ai 3m e quindi non accessibile da persone a terra.
- Se su un palo è presente un cartello stradale o qualsiasi altro elemento o accessorio(es: telecamera, ...), il palo non è utilizzabile.
- L'impianto pubblicitario deve essere rimosso nel caso il palo risulti utile per successive pose di cartelli stradali o telecamere.
- Divieto di bucare, forare o danneggiare il palo.
- Ripristino della verniciatura con costi a carico dell'aggiudicatario, previo accordi sui colori.
- Comunicazione periodica dei pali utilizzati e dei relativi impianti pubblicitari installati per consentire un censimento aggiornato dello stato dei pali luce.
- Preavvisare Enel Sole delle operazioni di montaggio e smontaggio degli impianti pubblicitari, per evitare pericolose situazioni di sovrapposizione di interventi.
- In qualsiasi momento e per qualsiasi motivo il Comune, anche su segnalazione di Enel Sole, potrà imporre all'aggiudicatario lo spostamento dell'impianto pubblicitario su altro palo. L'aggiudicatario non potrà richiedere il rimborso di danni di alcuna natura e dovrà accollarsi tutte le spese relative allo

spostamento dell'impianto pubblicitario.

- Nel caso di danni all'impianto pubblicitario a seguito di incidente, l'aggiudicatario dovrà procedere in autonomia contro l'assicurazione del veicolo che ha determinato il danno, senza chiamare in causa il Comune.
- Le operazioni di smontaggio degli impianti pubblicitari dai pali deve avvenire in modo completo senza lasciare staffe o altri sistemi di aggancio delle plance.
- Durante i cicli di verniciatura periodica, il concessionario deve provvedere alla rimozione dell'impianto pubblicitario nel suo complesso, anche solo temporaneamente, per garantire l'intervento di verniciatura.
- È vietato installare i cartelli pubblicitari appoggiando scale o similari sul palo luce.

Per accettazione il concessionario